

IMU

La nuova imposta sostituisce l'ICI e l'IRPEF per la componente immobiliare così come le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari per i beni non locati.

Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare con categoria catastale A/1, A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/8, A/9, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Si considera assimilata all'abitazione principale:

- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari in via permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata.
- posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.

Chi deve pagare

- i proprietari di fabbricati siti nel territorio comunale;
- i titolari del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su detti immobili;
- il coniuge al quale è assegnata la casa coniugale, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. Ai soli fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria, detta assegnazione si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione.

Scadenze versamento per abitazione principale e relative pertinenze

Anno 2013

Per l'anno 2013 il versamento della prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sospeso per le categorie di immobili da A/2 a A/7 e relative pertinenze.

In caso di mancata adozione della riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare entro la data del 31 agosto 2013, continua ad applicarsi la disciplina vigente e il termine di versamento della prima rata dell'imposta municipale propria per gli immobili sopra indicati è fissato al 16 settembre 2013.

Sono escluse dalla sospensione le abitazioni principali classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le relative pertinenze; per tali unità l'imposta va versata con le seguenti modalità:

- prima rata: entro il 17 giugno, metà dell'importo dovuto per l'anno 2013;
- seconda rata: entro il 16 dicembre, seconda metà dell'importo dovuto, con eventuale conguaglio.

Modalità di pagamento

L'imposta deve essere pagata utilizzando il modello F24.

L'utilizzo del modello F24 è gratuito per il contribuente e la consegna del modulo compilato può essere effettuata presso le banche, gli uffici postali e gli intermediari ENTRATEL abilitati (Caf, Commercialisti, ecc).

I codici sono i seguenti:

3912 - abitazione principale e relative pertinenze per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1 A/8 A/9- COMUNE

3914 - terreni - COMUNE

3916 - aree fabbricabili - COMUNE

3918 - altri fabbricati - COMUNE

3925 - immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - STATO

3930 - immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - INCREM.

Nota bene: il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi (es. 144,35 diventa 144,00), per eccesso se superiore a detto importo (es. 144,50 diventa 145,00).

Come si calcola l'imposta

Il valore è dato dalla rendita catastale, risultante in catasto al 1° gennaio dell'anno d'imposta, aumentata del 5% e moltiplicata per il coefficiente relativo alla categoria catastale interessata e applicando le aliquote approvate dal Consiglio Comunale.

Detrazione abitazione principale

Dall'imposta dovuta per l'immobile destinato ad abitazione principale del soggetto passivo, e relative pertinenze, si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00.

La detrazione è rapportata al periodo dell'anno durante il quale persiste tale destinazione, inoltre, nel caso in cui l'unità immobiliare sia utilizzata come abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta in parti uguali tra loro, prescindendo dalle quote di possesso.

Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione per l'abitazione principale è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

Tale maggiore detrazione spetta proporzionalmente al periodo di sussistenza dei requisiti e deve essere suddivisa tra il/i genitore/i soggetti passivi dell'imposta, che beneficiano della detrazione per abitazione principale.

L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400.

Dichiarazione

Il modello con le relative istruzioni è stato approvato con decreto ministeriale del 30/10/2012 prot. 23899, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 5/11/2012 da presentare nei casi previsti dall'art. 13, comma 12-ter del D.L. 201/2011 ed espressamente indicati nelle istruzioni.

La dichiarazione IMU deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta (art. 10, comma 4, del decreto legge n. 35 del 6 aprile 2013).

La dichiarazione può essere:

- spedita in busta chiusa, a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata senza ricevuta di ritorno, indirizzata a Servizio IMU, Piazza XXV Aprile n. 9 36070 Trissino, riportando sulla busta la dicitura Dichiarazione IMU con l'indicazione dell'anno di riferimento. La spedizione può essere effettuata anche dall'estero, a mezzo lettera raccomandata o altro equivalente, dal quale risulti con certezza la data di spedizione;
- inviata telematicamente con posta certificata alla casella trissino.vi@cert.ip-veneto.net;
- consegnata direttamente all'ufficio Protocollo del Comune di Trissino Piazza XXV Aprile n. 9 36070.